

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

In data 08/01/2019, in Ottaviano (NA) alla Via Zabatta, 50, presso i locali del Bar "Thunder", alle ore 21:00, si sono riunite le seguenti persone:

01) CUTOLO GAETANO, nato il 06/02/1973 a Napoli e residente in Ottaviano (NA) alla Via Zabatta, 80, cittadino italiano, codice fiscale CTLGTN73B06F839O.

02) PRISCO CLAUDIO, nato il 15/07/1974 a Pomigliano D'Arco (NA) e residente in Ottaviano (NA) alla Via Zabatta, 31, cittadino italiano, codice fiscale PRSCLD74L15G812H.

03) BORRIELLO FRANCESCO, nato il 25/04/1986 a Napoli e residente in Ottaviano (NA) al Cortile Viti, 12, cittadino italiano, codice fiscale BRRFNC86D25F839R.

04) CUTOLO DOMENICO, nato il 21/06/1952 a Ottaviano (NA) ed ivi residente alla Via Zabatta, 84, cittadino italiano, codice fiscale CTLDNC52H21G190Z.

05) MANZI PARIDE, nato il 28/03/1974 a Striano (NA) e residente in Ottaviano (NA) alla Via Sinicuoli, 20, cittadino italiano, codice fiscale MNZPRD74C28I978A.

06) IOVINO FRANCESCO, nato il 10/02/1965 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed ivi residente alla Via Palomba, 35, cittadino italiano, codice fiscale VNIFNC65B10H931S.

07) FEDERICO VINCENZO, nato il 12/08/1977 ad Ottaviano (NA) ed ivi residente alla Via Zabatta, 56, cittadino italiano, codice fiscale FDRVCN77M12G190X.

08) FEDERICO OSVALDO, nato il 01/12/1987 a Ottaviano (NA) ed ivi residente alla Via Recupe, 63, cittadino italiano, codice fiscale FDRSLD87T01G190B.

09) GAMMELLA FRANCESCO, nato il 22/05/1965 ad Ottaviano (NA) ed ivi residente alla Via San Leonardo, 209, cittadino italiano, codice fiscale GMMFNC65E22G190U.

10) SERENO LUIGI, nato il 01/06/1967 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed ivi residente alla Via Salvati, 81/20, cittadino italiano, codice fiscale SRNLGU67H01H931J.

11) CUTOLO PASQUALE, nato il 27/03/1960 ad Ottaviano (NA) ed ivi residente alla Via Ulani, 7, cittadino italiano, codice fiscale CTLPQL27C60G190L.

12) AVINO ANGELO MICHELE, nato il 10/10/48 a San Giuseppe Vesuviano (NA) e residente in Ottaviano (NA) alla Via Recipe, 51, cittadino italiano, codice fiscale VNANLM48R10H931H.

13) ANNUNZIATA RAFFAELE, nato il 14/11/1967 a San Giuseppe Vesuviano (NA) e residente in Ottaviano (NA) alla Via Zabatta, 50, cittadino italiano, codice fiscale NNNRFL67S14H931N.

14) FEDERICO ALDO, nato il 01/07/1946 ad Ottaviano (NA) ed ivi residente alla Via Zabatta, 84, cittadino italiano, codice fiscale FDR LDA46L01G190Z.

15) COZZOLINO FERDINANDO, nato il 27/04/1965 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed ivi residente al Vico Bonanni N., 7, cittadino italiano, codice fiscale CZZFDN65D27H931Z.

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

- 16) BOCCIA PAOLO**, nato il 20/10/1978 a Napoli e residente in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Carbonari, 25/13, cittadino italiano, codice fiscale BCCPLA78R20F839G.
- 17) CAPITANO BRUNO**, nato il 01/10/1956 ad Ottaviano (NA) ed ivi residente alla Via Masseria Barra, 12, cittadino italiano, codice fiscale CPTBRN56R01G190V.
- 18) CUTOLO TOMMASO**, nato il 12/06/1972 ad Ottaviano (NA) ed ivi residente alla Via Recupe, 38, cittadino italiano, codice fiscale CTLTMS72H12G190L.
- 19) RANIERI RAFFAELE**, nato il 01/05/1977 a Pompei (NA) e residente in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Traversa del Melograno, 1, cittadino italiano, codice fiscale RNRRFL77E01G813G.
- 20) CAPITANO MARCO**, nato il 24/02/1981 a Castellammare di Stabia (NA) e residente in Ottaviano (NA) alla Via La vinaio I Tratto, 32, cittadino italiano, codice fiscale CPTMRC81B24C129I.
- 21) IOVINO MICHELE**, nato il 20/07/1961 ad Ottaviano (NA) ed ivi residente alla Via Domenico Confuorto, 15, cittadino italiano, codice fiscale VNIMHL61L20G190R.
- 22) MANZI GENNARO**, nato il 23/04/1976 a San Gennaro Vesuviano (NA) e residente in Ottaviano (NA) alla Via Saverio Baldacchini, 25, cittadino italiano, codice fiscale MNZGNN76D23H860N.
- 23) FEDERICO ANGELO**, nato il 09/07/1980 ad Ottaviano (NA) ed ivi residente alla Via Zabatta, 56, cittadino italiano, codice fiscale FDRNGL80L09G190T.
- 24) FEDERICO VINCENZO**, nato il 26/07/1979 a San Paolo Belsito (NA) e residente in Ottaviano (NA) alla Via Recupe, 63, cittadino italiano, codice fiscale FDRVCN79L26I073D.
- 25) TAFFI ROBERTO**, nato il 05/11/1972 ad Ottaviano (NA) ed ivi residente al Cortile Viti, 108, cittadino italiano, codice fiscale TFFRRT72S05G190G.
- 26) IOVINO PASQUALE**, nato il 27/02/1976 a San Giuseppe Vesuviano (NA) e residente in Ottaviano (NA) alla Via Domenico conforto, 8, cittadino italiano, codice fiscale VNIPQL76B27H931R.
- 27) PRISCO ANTONIO**, nato il 24/08/1961 ad Ottaviano (NA) e residente in Terzigno (NA) al Viale Luigi Vanvitelli, 186, cittadino italiano, codice fiscale PRSNTN61M24G190D.
- 28) CORBETTI DOMENICO**, nato il 13/11/1939 a Ottaviano (NA) e residente in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Palomba, 9, cittadino italiano, codice fiscale CRBDNC39S13G190V.
- 29) COPPOLA GIUSEPPE**, nato il 09/04/1969 a San Giuseppe Vesuviano (NA) e residente in Ottaviano (NA) alla Via Masseria Barra, 86, cittadino italiano, codice fiscale CPPGPP69D09H931A.
- 30) IERVOLINO VINCENZO**, nato il 21/09/1971 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed ivi residente al Cortile Lucrezio, 62/2, cittadino italiano, codice fiscale RVLVCN71P21H931W.
- 31) COPPOLA GIOVANNI**, nato il 26/12/1983 a San Giuseppe Vesuviano (NA) e residente in Ottaviano (NA) al Viale dei Pini, 1, cittadino italiano, codice fiscale CPPGNN83T26H931Q.

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

32) PRISCO LUIGI, nato il 26/05/1939 a Ottaviano (NA) e residente in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Scopari, 88, cittadino italiano, codice fiscale PRSLGU39E26G190G.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Signor Capitano Bruno, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Signor Cutolo Tommaso quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "LA ZABATTA APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Ottaviano (NA) alla Via Masseria Barra, 12, e con durata illimitata.

ARTICOLO 2)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'articolo 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ARTICOLO 3)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1, articolo 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui alla lettera e);

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

- 
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l);
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore di cui alla lettera m);
 - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, numero 141, e successive modificazioni di cui alla lettera s);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera t);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, numero 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla lettera u);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui alla lettera v);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, numero 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 di cui alla lettera w);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lettera z).

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

L'associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e/o anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

ARTICOLO 4)

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 5 componenti e che il Tesoriere venga scelto tra i soci non componenti del Consiglio direttivo.

Vengono quindi effettuate le relative votazioni:

Presidente: Capitano Bruno eletto per acclamazione all'unanimità dei presenti;

Componenti del Consiglio direttivo: eletti a scrutinio segreto con i seguenti risultati:

1° eletto con 27 voti Ranieri Raffaele;

2° eletto con 22 voti Cutolo Tommaso;

3° eletto con 15 voti Annunziata Raffaele;

4° eletto con 14 voti Iovino Pasquale.

I soci eletti contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Vice – Presidente: Ranieri Raffaele;

Segretario: Cutolo Tommaso;

Consigliere: Annunziata Raffaele;

Consigliere: Iovino Pasquale.

Tesoriere: eletto a scrutinio segreto con i seguenti risultati:

1° eletto con 16 voti Cutolo Gaetano.

ARTICOLO 5)

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

"ESENTE DA ASSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 C.5 DLGS 11/2017"

IL PRESIDENTE

Capitano Bruno

214/3
31-01-2019
220.00 euro



IL SEGRETARIO

Cutolo Tommaso

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

ARTICOLO 01 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "LA ZABATTA APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Ottaviano (NA) alla Via Masseria Barra, 12, e con durata illimitata.

ARTICOLO 02 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1, articolo 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui alla lettera e);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore di cui alla lettera m);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, numero 141, e successive modificazioni di cui alla lettera s);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, numero 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui alla lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, numero 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 di cui alla lettera w);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lettera z).

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e/o anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

ARTICOLO 03 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 05. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 04 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 05 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morosità, morte, recesso o esclusione.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

La morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa annuale determina la perdita automatica della qualifica di associato.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 7 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di residenza e/o di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica non certificata ma dichiarata come domiciliazione da parte dell'associato, risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 08 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

Almeno la maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, articolo 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 09 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o anche senza che ricorrano tali requisiti qualora l'associazione ritenga di nominarlo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, numero 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 - (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo, qualora nominato, non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione inoltre, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e/o anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

ARTICOLO 15 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 16 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano gli € 100.000,00 (euro centomila/00) annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano gli € 1.000.000,00 (euro un milione/00) annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 17 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta inviata a mezzo raccomandata postale o a mezzo posta elettronica certificata. Il Consiglio direttivo dovrà rendere disponibili i suddetti libri associativi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 18 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

ARTICOLO 19 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.